Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 16 maggio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 8 aprile 1939-XVII, n. 2241.

Passaggio degli aiuti e assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 133 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, numero 1592;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli aiuti e assistenti universitari nominati in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, o dell'art. 14 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio potranno essere assunti - oltre che nei ruoli dei professori degli istituti medi d'istruzione dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 132 del testo unico citato, nei ruoli dipendenti dalle seguenti amministrazioni:

1) Ministero dell'interno, ruoli della sanità pubblica:

a) posto di medico provinciale aggiunto di seconda classe, gruppo *A*, grado 10°;

b) posto di veterinario di confine e di porto di seconda classe, gruppo *A*, grado 10°.

2) Ministero di grazia e giustizia:

a) ruolo tecnico alienistico dei manicomi giudiziari: posto di medico assistente alienista, gruppo *A*, grado 11°;

b) ruolo del personale degli archivi notarili: posto di conservatore aggiunto, gruppo *A*, grado 11°.

3) Ministero delle finanze:

a) ruolo degli ingegneri del catasto o dei servizi tecnici erariali: posto di ingegnere, gruppo *A*, grado 10°

b) ruolo del personale tecnico di prima categoria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: posto di allievo tecnico, gruppo *A*, grado 10°;

c) ruolo degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione: posto di ingegnere, gruppo *A*, grado 10°.

4) Ministero della guerra:

a) ruolo del personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare: posto di ingegnere geografo aggiunto, gruppo *A*, grado 10°;

b) ruolo del personale civile tecnico del Genio e del Commissariato militare: posti di ingegnere elettricista o professore di chimica o fisica, gruppo *A*, grado 9°;

c) ruolo del personale tecnico civile per il servizio chimico militare: posti di chimico e fisico aggiunto, gruppo *A*, grado 9°.

5) Ministero della marina:

a) ruolo fisici ed ingegneri elettrotecnici e ruolo chimici per le direzioni armi e armamenti navali: posti di ingegnere fisico od elettrotecnico aggiunto e chimico aggiunto, gruppo *A*, grado 10°;

b) ruolo del personale per il laboratorio sperimentale di La Spezia: posto di perito aggiunto, gruppo *A*, grado 10°;

c) ruolo del personale civile insegnante della Regia Accademia navale: posto di assistente, gruppo *A*, grado 11°.

6) Ministero dell'educazione nazionale:

a) ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative: posto di bibliotecario aggiunto, gruppo *A*, grado 10°;

b) ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità: posto di architetto aggiunto, gruppo *A*, grado 10° e posto di ispettore aggiunto, gruppo *A*, grado 10°.

7) Ministero dei lavori pubblici:

ruolo degli ingegneri del Reale Corpo del genio civile: posto di ingegnere, gruppo *A*, grado 10°.

8) Ministero delle corporazioni:

ruolo dell'Ispettorato corporativo: posto di ispettore medico, gruppo *A*, grado 10°.

Art. 2.

Le Amministrazioni interessate riserveranno annualmente agli aiuti e assistenti, secondo il criterio appresso indicato, una parte dei posti per i quali dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà stato autorizzato il concorso:

1) il Ministero dell'interno riserverà un terzo dei posti, nei ruoli di cui al n. 1, lettere *a*) e *b*), del precedente articolo;

2) il Ministero di grazia e giustizia riserverà un quinto dei posti, nei ruoli di cui al n. 2, lettere *a*) e *b*);

3) il Ministero delle finanze riserverà un decimo dei posti, nel ruolo di cui al n. 3, lettere *a*) e *c*); un quinto nel ruolo di cui al n. 3, lettera *b*); e, nel primo quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto, nel ruolo di cui alla lettera *c*).

4) il Ministero dell'educazione nazionale riserverà un decimo dei posti, nei ruoli di cui al n. 6, lettere *a*) e *b*);

5) il Ministero dei lavori pubblici riserverà un decimo dei posti, nel ruolo di cui al n. 7;

6) il Ministero della guerra conferirà i posti nei ruoli di cui al n. 4, lettere *a*), *b*) e *c*), assegnando successivamente due posti ai vincitori dei normali concorsi pubblici di ammissione in carriera ed un posto agli aiuti e assistenti universitari;

7) il Ministero della marina e quello delle corporazioni stabiliranno ogni anno quanti dei posti disponibili indicati, rispettivamente, nei numeri 5, lettere *a*), *b*) e *c*), ed 8, dovranno, a loro giudizio, essere riservati agli aiuti ed assistenti universitari.

Art. 3.

I suddetti Ministeri ogni anno, appena ricevuta l'autorizzazione a provvedere ai concorsi, comunicheranno al Ministero dell'educazione nazionale la qualità e il numero dei po-

sti riservati agli aiuti ed assistenti ai sensi dei precedenti articoli, nonchè le materie su cui verterà l'esame-colloquio di cui all'articolo successivo e le modalità relative.

Il Ministero dell'educazione nazionale porterà a sua volta tali comunicazioni a conoscenza degli interessati nel più breve termine, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I posti riservati agli aiuti ed assistenti, che rimarranno scoperti, saranno conferiti agli idonei graduati immediatamente dopo i vincitori dei posti messi a pubblico concorso, o mediante gli altri modi previsti dalle disposizioni vigenti, salva, in ogni caso, l'osservanza delle norme in materia di nomina ad impieghi statali.

Art. 4.

L'assunzione è subordinata all'esito favorevole di un esame-colloquio diretto ad accertare la preparazione tecnica dei candidati e l'attitudine all'ufficio cui aspirano. L'elenco delle materie su cui verte l'esame-colloquio e le sue modalità saranno approvati dalle Amministrazioni interessate.

I candidati al posto d'ispettore medico nel ruolo dell'Ispettorato corporativo dovranno superare anche una prova scritta diretta ad accertare, oltre la loro preparazione tecnica, la loro facilità espositiva nel redigere relazioni.

È in facoltà dell'Amministrazione interessata sottoporre a speciale visita medica coloro che aspirano ad uffici per i quali occorrano particolari requisiti fisici.

Ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 i prescelti - eccettuati quelli dei ruoli del Ministero dell'interno - per conseguire la stabilità, dovranno superare con esito soddisfacente il prescritto periodo di prova.

Art. 5.

Le commissioni esaminatrici sono nominate dai Ministri interessati e sono costituite di un numero di membri non superiore a cinque, compreso il presidente, scelti: uno tra i professori universitari titolari della materia per cui gli aiuti e assistenti hanno prestato servizio, o di materia affine, e gli altri tra i funzionari che rivestono il grado o i gradi richiesti per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei normali concorsi di ammissione alla carriera in cui gli aiuti e gli assistenti universitari aspirano a far passaggio.

Art. 6.

Gli aiuti ed assistenti che aspirano ad essere assunti ai sensi dell'art. 1 debbono farne domanda al Ministero o all'Amministrazione competente entro due mesi dalla pubblicazione - di cui all'art. 3 - nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato del rettore dell'Università o Istituto superiore, attestate la nomina ad aiuto od assistente ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, o dell'art. 14 del R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, e la continuità e qualità del servizio prestato;

2) tutti gli altri documenti comprovanti il possesso dei titoli e requisiti richiesti alle singole Amministrazioni per la partecipazione ai concorsi di ammissione ai ruoli indicati nell'art. 1.

E' in facoltà delle Amministrazioni interessate respingere con provvedimento non motivato ed insindacabile le domande degli aspiranti.

Art. 7.

L'assunzione nei ruoli delle Amministrazioni sottoindicate è inoltre subordinata alle condizioni seguenti:

1) Ministero dell'interno, ruoli della sanità pubblica:

a) per il posto di medico provinciale aggiunto di seconda classe, essere aiuto o assistente ordinario all'insegnamento d'igiene presso la Facoltà di medicina e chirurgia;

b) per il posto di veterinario di confine e di porto di seconda classe, essere aiuto o assistente ordinario all'insegnamento di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria oppure di igiene zootecnica.

2) Ministero di grazia e giustizia:

a) per il ruolo tecnico alienistico dei manicomi giudiziari, essere aiuto o assistente ordinario all'insegnamento di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale. Gli aiuti e assistenti che saranno assunti in questo ruolo avranno l'obbligo di frequentare il corso di perfezionamento di cui all'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935-XIII, n. 497;

b) per il ruolo del personale degli archivi notarili, essere assistente ordinario all'insegnamento di diritto civile, o commerciale, o d'istituzioni di diritto privato o di storia del diritto italiano.

3) Ministero dell'educazione nazionale, ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative: essere assistente ordinario alle scuole per bibliotecari e archivisti paleografi o di storia medioevale e moderna, ovvero agli insegnamenti di storia medioevale o moderna, paleografia e diplomatica, biblioteconomia e bibliografia o storia del diritto italiano.

4) Ministero delle corporazioni, ruolo dell'ispettorato corporativo, posto di ispettore interprovinciale di terza classe da conferire ai laureati in medicina e chirurgia: aver prestato servizio per almeno due anni in qualità di assistente ordinario all'insegnamento di medicina del lavoro o di igiene presso le Facoltà di medicina e chirurgia, purchè in questo ultimo caso l'aspirante abbia conseguito il disploma di perfezionamento in medicina del lavoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 22. — MANCINI

LEGGE 2 aprile 1940-XVIII, n. 372.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1697, che porta « limitazioni all'impiego dei conduttori elettrici di rame e sue leghe e dei sostegni e altre parti di materiale ferroso per impianti elettrici ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1697, che porta « limitazioni all'impiego dei conduttori elettrici di rame e sue leghe e dei sostegni e altre

parti di materiale ferroso per impianti elettrici », con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, dopo il 4° alinea, è aggiunto il seguente:
ai conduttori nudi o coperti fino a 6 millimetri quadrati per derivazioni locali di utenti di energia elettrica, purchè le derivazioni non siano lunghe più di metri 50.

All'art. 3, alla fine della lettera *o*), sono aggiunte le parole: di potenza installata superiore a 500 kilowatt.

All'art. 4, dopo il 2° alinea, è aggiunto il seguente:
per le paline in tubi di ferro o acciaio infisse nei fabbricati e ai piedi in cemento armato per i sostegni in legno.

All'art. 4, dopo il 3° alinea, è aggiunto il seguente:
per i sostegni di cui ai commi *h*) ed *i*) ricuperati dalle condutture e circuiti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e reimpiegati tali e quali.

All'art. 4, secondo comma, alle parole:
e i sostegni e relativi elementi vengano costruiti fuori d'opera, sono sostituite le altre: e i sostegni e relativi elementi siano centrifugati oppure vibrati.

All'art. 4, penultimo comma, è aggiunto il seguente periodo:
E' pure consentito l'impiego di laminati di ferro per le sole membrature lavoranti a flesso-pressione quando l'impiego del ferro non porta a un quantitativo di materiale ferroso superiore a quello conseguibile con l'acciaio.

All'art. 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: o di tracciato, nonchè per esaurire le scorte accertate. Tra le opere in corso di ultimazione sono da considerarsi anche le linee autorizzate per due o più terne di conduttori non ancora tutte installate. Anche il limite di tensione di cui ai commi *h*) ed *i*) dell'art. 3 potrà formare oggetto di deroga in quei casi ove i sostegni in laminati, profilati e tubi di acciaio richiedano un quantitativo di materiale ferroso non superiore a quello richiesto dal cemento armato.

All'art. 9, primo comma, alle parole:
entrerà in vigore due mesi dopo, sono sostituite le altre: entrerà in vigore sei mesi dopo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 373.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1939-XVII, n. 1571, contenente norme per la disciplina del commercio di prodotti alimentari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 settembre 1939-XVII, n. 1571, contenente norme per la disciplina del commercio di prodotti alimentari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 374.

Varianti al R. decreto-legge 16 settembre 1937-XVI, n. 1669, riguardante provvedimenti a favore delle industrie alberghiere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo di cui al n. 3 dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, può essere chiesto soltanto per quella parte di spese per le quali il costruttore non abbia beneficiato dei contributi previsti ai numeri 1 e 2 dello stesso art. 1.

In caso di contestazione tra proprietario ed albergatore sulla misura del canone di affitto, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, convertito nella legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, tenendo conto anche dei benefici goduti dal proprietario.

Art. 2.

Il Ministero della cultura popolare potrà stabilire nel decreto di assegnazione dei contributi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, ovvero con provvedimento successivo, un termine perentorio per l'inizio delle opere sovvenzionate.

Ove le costruzioni sovvenzionate non siano iniziate entro il detto termine od anche se iniziate entro il termine stesso, non siano condotte con ritmo soddisfacente pel tempestivo apprestamento delle aziende alberghiere o comunque non siano arredate entro il 31 dicembre 1941-XX per la gestione alberghiera, il Ministro per la cultura popolare, con provvedimento definitivo, revocherà la concessione del contributo, e promuoverà il recupero della parte di contributo già erogata.

Art. 3.

L'Ente nazionale industrie turistiche e alberghiere, con provvedimento definitivo del Ministro per la cultura popolare, può essere autorizzato a:

1) rilevare, previo rimborso delle sole spese di compilazione e redazione, i piani ed i progetti di esecuzione di opere già assunti a base dei decreti di concessione dei contributi;

2) promuovere l'esproprio, nei confronti di coloro che non abbiano dato affidamento di apprestare tempestivamente le aziende alberghiere secondo gl'impegni assunti di cui al precedente art. 2, comma 2°, a' sensi del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2180, e relative norme di attuazione, delle aree acquistate per costruire alberghi, delle costruzioni iniziate e di quelle il cui ritmo di avanzamento di opere non dia affidamento per l'apprestamento delle aziende nel termine previsto, nonchè delle costruzioni già portate al termine, ma non ancora arredate per la gestione alberghiera

E' in facoltà del Ministero della cultura popolare di assegnare all'Ente nazionale industrie turistiche e alberghiere i contributi che si rendessero disponibili per effetto della decadenza di cui al precedente art. 2, col vincolo della loro destinazione al completamento delle opere e costruzioni in base alle norme di cui al precedente comma.

Art. 4.

Ove le costruzioni di proprietà dell'Ente nazionale industrie turistiche e alberghiere dovessero dimostrarsi non più necessarie per le esigenze ricettive delle singole località previa autorizzazione del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per le finanze, esse potranno essere alienate, dando la preferenza nella vendita ad enti assistenziali o ad enti che non abbiano scopi speculativi.

Il prezzo base per la vendita sarà fissato di concerto tra il Ministro per la cultura popolare ed il Ministro per le finanze.

Art. 5.

L'obbligo previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1280, di non mutare senza il prescritto nulla osta del Ministero della cultura popolare, la destinazione alberghiera dei fabbricati costruiti, migliorati od ampliati con i contributi statali, deve avere la durata di venticinque anni e deve esserne data pubblicità a cura del Ministero stesso, mediante trascrizione dei vincoli presso la Conservatoria delle ipoteche a carico dei beneficiari con l'applicazione dell'imposta unica di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di tassazione di lire venti.

Art. 6.

In base ai decreti Ministeriali di assegnazione dei contributi, l'E.N.I.T. è autorizzato a scontare sugli stanziamenti di bilancio le somme occorrenti per effettuare, alle ditte che ne abbiano fatto domanda, il pagamento dei contributi deliberati a' sensi dell'art. 1, n. 1, del R. decreto legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669.

Gli sconti di cui sopra ed i rimborsi relativi saranno effettuati, in base alle norme da stabilirsi con apposita convenzione, da stipulare fra il Ministero della cultura popolare e gli Enti autorizzati allo sconto, previa approvazione da parte del Ministero delle finanze.

Tutti gli atti occorrenti per la concessione degli sconti previsti nel presente articolo saranno esenti dal pagamento dell'imposta di registro, in quanto fatti nell'interesse dell'Amministrazione.

Le somme ricavate dallo sconto fino alla effettiva erogazione dei contributi a favore delle ditte beneficiate, saranno accreditate all'E.N.I.T. in conti speciali fruttiferi presso un istituto di credito di diritto pubblico e potranno essere prelevate a favore delle singole ditte di volta in volta in seguito ad autorizzazione data con decreto del Ministro per la cultura popolare.

Art. 7.

Il Ministero della cultura popolare liquida i contributi previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n 1669, entro i limiti dell'importo massimo del contributo assegnato in base alle spese sostenute ed accertate dal Genio civile.

Tale assegnazione non potrà essere aumentata anche se la spesa sostenuta superi, per qualsiasi motivo, quella massima prevista dal Comitato all'atto della deliberazione adottata.

Art. 8.

Il Ministero della cultura popolare, sentito il parere del Comitato per i contributi turistici, potrà, ove ne ravvisi la convenienza nell'interesse del turismo, chiedere alle ditte che presentarono regolare domanda, nel termine stabilito dalla legge, di modificare ed ampliare i primitivi progetti in rapporto alle nuove esigenze derogando ove occorra al disposto del precedente art. 7.

Art. 9.

Ove, oltre il contributo di cui all'art. 1, n. 1, del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, sia stato chiesto il mutuo di cui all'art. 1, n. 2, del decreto stesso in conformità a quanto è disposto dal successivo art. 8, nessun pagamento di contributo, a qualsiasi titolo, potrà essere effettuato alle ditte interessate, fino a quando l'Istituto mutuante non avrà deliberato sulla concessione del mutuo stesso.

Art. 10.

Le spese e le indennità occorrenti per effettuare il controllo e collaudo delle opere approvate ed ammesse a contributo sono a carico delle ditte beneficiate.

Art. 11.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario e non oltre il 30 settembre di ogni anno l'E.N.I.T. presenta un dettagliato rendiconto della gestione, dal quale deve risultare: il ricavato delle somme scontate, l'importo dei contributi assegnati per i quali è stato autorizzato il pagamento, l'importo degli ordinativi pagati e di quelli rimasti da pagare.

Gli interessi di conto corrente maturati alla fine di ciascun esercizio finanziario saranno versati all'Erario, salvo a richiedere la riassegnazione della somma corrispondente nel bilancio del Ministero della cultura popolare, perchè possa essere erogata per sovvenzioni straordinarie di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440.

Art. 12.

L'ultimo comma dell'art. 17 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, su indicato è variato come appresso:

L'esenzione della normale imposta fabbricati e relative sovraimposte stabilita dal presente articolo è subordinata alla condizione che il fabbricato conservi la originaria destinazione per l'intero periodo di 25 anni.

L'esenzione di cui sopra può essere conservata con provvedimento definitivo del Ministero delle finanze emanato di concerto con quello della cultura popolare qualora, cessate le necessità che giustificavano il vincolo della destinazione alberghiera, il Ministero della cultura popolare richieda che gli edifici siano trasformati in case di civile abitazione anche se comprendono negozi.

Tale beneficio può essere conservato ai fabbricati in parola soltanto nelle località nelle quali l'esenzione venticinquennale per le case di civile abitazione sia prevista dalle rispettive leggi di approvazione dei piani regolatori e gli edifici alberghieri siano costruiti su terreni per i quali l'esenzione venticinquennale sia stata concessa con provvedimento di approvazione del piano particolareggiato ed, ove occorra, con successivo decreto prima della ultimazione degli edifici stessi.

Art. 13.

Lo stanziamento inscritto nel bilancio del Ministero della cultura popolare in base all'art. 1 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 18, n. 2, del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 287, è elevato per l'esercizio 1939-40 da L. 6.500.000 a L. 8.500.000.

La maggiore assegnazione di cui sopra in uno alle eventuali somme risultanti ancora disponibili, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, sarà destinata all'erogazione delle sovvenzioni previste da quest'ultimo decreto al comma 2 dell'art. 1.

Art. 14.

Il Comitato per i contributi turistici, previsto dall'art. 18 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, pronunziandosi sulle domande per l'assegnazione dei contributi e delle sovvenzioni già demandate al Comitato per il credito alberghiero, non è tenuto a motivare le deliberazioni adottate.

Il Ministro per la cultura popolare decide definitivamente sugli eventuali ricorsi degli interessati.

Art. 15.

I nn. 1 e 2 dell'art. 18 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, sono sostituiti dai seguenti:

1) L'esame delle domande presentate e la proposta di assegnazione dei contributi dello Stato di cui all'art. 1 nella misura, per quelli di cui ai numeri 1 e 3, proporzionata alla importanza e all'interesse turistico dei progetti presentati;

2) L'esame delle domande presentate e la proposta di assegnazione dei contributi e delle sovvenzioni già demandate al Comitato per il credito alberghiero, istituito con la legge 26 maggio 1932-X, n. 627, modificata con i Regi decreti-legge 1° giugno 1933-XI, n. 668, e 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, al fine di alleviare per le aziende alberghiere gli oneri eccessivi contratti sino al 31 dicembre 1935-XIV.

Art. 16.

Il Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per le finanze, stabilirà anno per anno le somme che dovranno essere imputate sui fondi stanziati per i predetti contributi, per nuove opere e per concorso al pagamento degli interessi passivi, per fronteggiare le spese relative al funzionamento del Comitato e degli uffici inerenti, in esse compreso quelle per le competenze al personale non di ruolo, che già presta servizio nell'Ufficio dei contributi turistici, il cui trattamento economico resta fissato ai sensi del R. decreto-legge n. 100 del 1937-XV e successive variazioni con l'osservanza anche dell'art. 9 del predetto R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Art. 17.

Ogni disposizione in contrasto con quelle della presente legge è abrogata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — RICCI — SERENA — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 aprile 1940-XVIII, n. 375.

Accordo economico collettivo per il miglioramento della situazione economica degli assuntori delle aziende municipalizzate di trasporto.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'accordo economico collettivo per il miglioramento della situazione economica degli assuntori delle aziende municipalizzate di trasporto, stipulato, a' sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 7 luglio 1939-XVII, tra la Federazione nazionale fascista delle aziende municipalizzate di trasporto e la Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari;

Visto il parere espresso dal Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne, in data 29 novembre 1939-XVIII;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale, nella seduta del 9 marzo 1940-XVIII;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo per il miglioramento della situazione economica degli assuntori delle aziende municipalizzate di trasporto.

Il testo dell'accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto, che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

L'anno millenovecentotrentanove-XVII addì sette luglio in Roma,

tra la Federazione nazionale fascista delle aziende municipalizzate di trasporto, rappresentata dal suo presidente Consigliere nazionale gr. cr avv. Antonello Caprino, assistito dal dott. ing. gr. uff. Luigi Ricci, direttore della Federazione stessa,

e la Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari, rappresentata dal suo

presidente gr. uff. prof. avv. Renato Trevisani, assistito dal dott. ing. Mendon Ombuen, direttore della Federazione stessa,

presa in esame la situazione economica degli assuntori di servizi delle ferrovie, tramvie e navigazione in concessione, funivie, e funicolari in servizio pubblico, rappresentati dalla Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari per i quali la gestione del servizio costituisca la loro specifica e continuativa attività,

si è stipulato il presente accordo economico collettivo ai sensi del n. 3 primo comma dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206-482 da sottoporre alla ratifica del Comitato corporativo centrale ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 1.

Per i canoni dei contratti in corso a partire dal 1° marzo 1939-XVII sulla somma stabilita in misura fissa per compenso del servizio dato in assuntoria verrà corrisposto un aumento nella misura del 10 %.

Laddove il canone è fissato in misura percentuale l'aliquota anzidetta, a partire dalla stessa data del 1° marzo 1939, dovrà maggiorare la percentuale stessa.

p. *La Federazione nazionale fascista delle aziende municipalizzate di trasporto*
Il presidente: AVV. ANTONELLO CAPRINO

p. *La Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari*
Il presidente: Prof. RENATO TREVISANI

Visto, *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni*
ANSELMI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 aprile 1940-XVIII, n. 376.

Accordo economico collettivo per il miglioramento della situazione economica degli assuntori di servizi delle imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto l'accordo economico collettivo per il miglioramento della situazione economica degli assuntori di servizi delle imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, stipulato, a' sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 14 marzo 1939-XVII, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, la Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari e la Federazione nazionale fascista delle cooperative di trasporto;

Visto il parere espresso dal Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne, in data 29 novembre 1939-XVIII;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale, nella seduta del 9 marzo 1940-XVIII;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo per il miglioramento della situazione economica degli assuntori di servizi delle imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna.

Il testo dell'accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto, che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

L'anno millenovecentotrentanove XVII, addì quattordici marzo in Roma,

tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, rappresentata dal suo presidente gr. cr. ing. Giuseppe Ottone, assistito dal dott. ing. Manlio Cosenza, direttore della Federazione stessa, presenti gli industriali sigg. Fattori ing. Giovanni, Forticchiari ing. Carlo, Pasquini conte avv. Ugo, Pirino ing. Giovanni, Pittaluga rag. Rinaldo e Savini ing. Oscar,

la Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari, rappresentata dal suo presidente gr. uff. prof. avv. Renato Trevisani, assistito dal dott. ing. Mendon Ombuen, direttore della Federazione stessa,

e la Federazione nazionale fascista delle cooperative di trasporto, rappresentata dal suo commissario Consigliere nazionale Alessandro Alessandrini,

presa in esame la situazione economica degli assuntori di servizi delle ferrovie, tramvie e navigazione in concessione, funivie e funicolari in servizio pubblico rappresentati dalla Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari e dalla Federazione nazionale fascista delle cooperative di trasporto per i quali la gestione del servizio costituisca la loro specifica e continuativa attività,

si è stipulato il presente accordo economico collettivo ai sensi del n. 3 primo comma, dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206-482, da sottoporre alla ratifica del Comitato corporativo centrale ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 1.

Per i canoni dei contratti in corso a partire dal 1° marzo 1939-XVII sulla somma stabilita in misura fissa per compenso del servizio dato in assuntoria verrà corrisposto un aumento nella misura del 10 %.

Laddove il canone è fissato in misura percentuale l'aliquota anzidetta, a partire dalla stessa data del 1° marzo 1939, dovrà maggiorare la percentuale stessa.

p. *La Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna*
Il presidente: Ing. GIUSEPPE OTTONE

p. *La Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e trasporti complementari*
Il presidente: Prof. RENATO TREVISANI

p. *La Federazione naz. fascista delle cooperative di trasporto*
Il commissario: Cons. naz. ALESSANDRO ALESSANDRINI

Visto, *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni*
ANSELMI

REGIO DECRETO 2 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Montarozzi » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 8 marzo 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Montarozzi » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Cuttano Giuseppe fu Matteo, foglio di mappa 34, particelle 1, 2, 4, per la superficie complessiva di Ha. 177.29.27 e con la rendita imponibile di L. 12.633,75. Tale fondo confina con proprietà di Anglisani Adele e Giovanni, Falco Angelo, Equizi Savino di Ferdinando, strada provinciale Foggia-Manfredonia e Regio tratturo Foggia-Campolato, fondo Montarozzi di Colonna ed altri e strada provinciale Foggia-S. Marco in Lamis e più propriamente tratturello Foggia-Ciccalente;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 marzo 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Montarozzi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 300.000 (trecentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1940-XVIII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 231. — D'ELIA

(1835)

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Passariello » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 26 dicembre 1939-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Passariello » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Perone Giacomo, Alfonso ed Antonietta fu Vincenzo, al foglio di mappa n. 6, particella 23, per la superficie di Ha. 1.42.28 e con la rendita imponibile di L. 142,28.

Detto fondo è di pertinenza della ditta Morelli Domenico e Maria fu Bernardino, e confina con la proprietà Branco Giuseppe, ecc., fu Domenico, con la proprietà Morelli Domenico e Maria fu Bernardino, con la proprietà Branco Nicola fu Giovanni, con la strada comunale delle « Quaranta Moggia »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 29 marzo 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Passariello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2500 (duemilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1940-XVIII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 364. — D'ELIA

(1833)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1940-XVIII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Cividale e di Pravisdomini e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1939-XVII, col quale il Consorzio enti agrari del Friuli veniva trasformato in ente morale e riconosciuto come « Consorzio agrario provinciale della provincia di Udine »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Cividale e il Consorzio agrario cooperativo di Pravisdomini, sono dichiarati trasformati in enti morali ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

I Consorzi agrari di cui al precedente articolo, sono fusi, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Udine.

Art. 3.

Le fusioni di cui al precedente articolo avranno luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Consorzio agrario cooperativo di Cividale e del Consorzio agrario cooperativo di Pravisdomini, alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Udine.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dei Consorzi fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Udine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dal Consorzio agrario cooperativo di Cividale e dal Consorzio agrario cooperativo di Pravisdomini al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Udine, nei riguardi della cessata attività dei Consorzi agrari di cui all'art. 1.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Udine è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Udine nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 3 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(1812)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1940-XVIII.

Nomina del signor D'Errico Amedeo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor D'Errico Silvestro fu Mattia, agente di cambio presso la Borsa di Napoli, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del signor D'Errico Amedeo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Napoli;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il signor D'Errico Amedeo di Silvestro è nominato rappresentante del signor D'Errico Silvestro, agente di cambio presso la Borsa di Napoli.

Roma, addì 4 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1794)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1940-XVIII.

Sostituzione di un membro della Commissione tecnico-amministrativa per la revisione dei prezzi dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti 2 giugno 1932-X, 31 marzo 1934-XII, e 24 ottobre 1938-XVI con i quali vennero apportate variazioni nella composizione della Commissione tecnico-amministrativa già nominata col precedente decreto 19 dicembre 1926-V, a' sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923-I, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Vista la lettera 15036 del 1° dicembre 1939-XVIII, del Consorzio Industrie Fiammiferi con la quale il presidente del C.I.F. partecipa le rassegnate dimissinoni per ragioni di età e di salute del comm. Verardini rag. Vittorio da membro della Commissione predetta e designa in sua sostituzione l'attuale supplente in seno alla Commissione, gr. uff. dott. rag. Bravi Eugenio, cavaliere del lavoro, ed a suo sostituto il comm. Galgani rag. Gino;

Vista la lettera 251 p. Pos. 1° b.p. in data 4 marzo 1940-XVIII della Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia con la quale si partecipa che la Ragioneria generale dello Stato ha autorizzato il comm. rag. Galgani Gino ad accettare la nomina a membro supplente della Commissione di revisione dei prezzi;

Determina:

A decorrere dal 1° dicembre 1939-XVIII, il comm. Verardini rag. Vittorio cessa di far parte della Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923-I, n. 560, e dell'annessa convenzione ed in sua sostituzione è nominato il gr. uff. Bravi dott. rag. Eugenio, cavaliere del lavoro, amministratore delegato del C.I.F.; a membro supplente è nominato il comm. Galgani rag. Gino.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1796)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco generale dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità negli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale

SEDE DI ALESSANDRIA

	Voti riportati nelle prove orali su 30	scritte su 250
1. Costa Giovanni di Marco Aurelio	24	195
2. Costanza Salvatore fu Pasquale	21	175
3. De Giovanni Ercole fu Vincenzo	23	193
4 Ferrando Pietro di Giovanni	22	182
5. Ottone Pierino di Luigi	22	194
6. Ragazzi Stefano di Luigi	24	179
7. Regnani Lorenzo di Pietro	21	178
8. Riva Mario di Cesare	21	175
9. Taverna Pio fu Turribio	21	194
10. Tiberga Giuseppe fu Gaspare	21	180

SEDE DI ANCONA

	orali	scritte
1. Alessandrini Ezio fu Giuseppe	23	189
2. Amori Ezio di Luigi	27	179
3. Bellini Italo di Pietro	21	181
4. Capecci Valerio di Giuseppe	21	175
5. Catani Ledo di Marino	27	175
6. Ceci Giovanni fu Amato	24	175
7. Del Moro Giuseppe fu Amedeo	24	175
8. Dragonetti Vito di Prospero	23	175
9. Francavilla Angelo di Achille	28	175
10. Mancinelli Oliviero di Romualdo	30	189
11. Massi Adriano fu Massimo	24	186
12. Poeta Dino fu Oreste	26	175
13. Polverari Amato fu Giuseppe	28	175
14. Riberti Aldo fu Carlo	24	200
15. Romanini Erino di Giovanni	23	182
16. Simoni Giovanni fu Ernesto	21	175

SEDE DE L'AQUILA

	orali	scritte
1. Antinone Aldino di Pasquale	23	176
2. Casciola Gennaro fu Giuseppe Biagio	21	175
3. Clerico Italo fu Vincenzo	21	178
4. De Stefanis Raffaele fu Giuseppe	23	184
5. Di Bartolomeo Roberto di Domenico	23	175
6. Di Credico Giuseppe di Costantino	21	176
7. Di Mattia Edmondo di Riccardo	23	193
8. Di Paolo Antonio fu Vito	27	188
9 Di Salvo Pietro di Domenico	25	175
10. Fronzaglia Umberto di Giovanni	21	175
11. Galgani Enrico di Olindo	26	203
12. Lalli Manlio di Antonio	25	190
13. Lucci Antonio fu Luigi	23	178
14. Mascio Costantino di Vittorio	21	184
15. Petrini Ernani di Giuseppe Paolino	24	180

SEDE DI BARI

	orali	scritte
1. Albanese Paolo di Alessandro	26	186
2. Aricò Carmelo di Placido	21	175
3. Barracane Vito di Pasquale	21	175
4. Cagnetta Mario di Raffaele	24	175
5. Campanile Nicola fu Giovanni	27	179
6. Candida Achille fu Felice	23	175
7. Carpentieri Giuseppe di Alfonso	22	183
8. Custodero Teodoro fu Michele	23	184
9. De Sario Pasquale di Giuseppe	21	175
10. De Virgiliis Raffaele fu Francesco	24	175
11. Di Bari Riccardo di Riccardo	22	175
12. Dicillo Costantino fu Michelangelo	22	181
13. Di Molfetta Nicola di Antonio	24	187
14. Formica Michele fu Vincenzo	27	191
15. Gentile Michele di Nicola	28	182
16. Lattanzi Umberto fu Domenico	24	177
17. Lopez Gioacchino fu Vito	23	178
18. Losito Riccardo di Angelo	23	183
19. Magno Oscar di Giuseppe	24	186
20. Manzionna Gabriele fu Ottorino	23	175
21. Martino Filippo di Giuseppe	23	175
22. Matera Michele di Felice	23	175
23. Mansi Ruggiero di Pasquale	23	180
24. Minerva Gaetano fu Vito	24	175
25. Montemurro Domenico fu Antonio	27	175
26. Pansini Antonio fu Giovanni	23	182
27. Resta Giorgio di Vito	27	175
28. Ricci Enrico di Vincenzo	23	175
29. Romito Manfredi fu Vincenzo	27	178
30. Rospo Paolo Salvatore di Vincenzo	22	185
31. Sampietro Angelo di Luigi	23	175
32. Scatigna Leonardo di Giuseppe	24	192
33. Scelsi Fortunato fu Francesco Paolo	21	175
34. Tauro Mario di Vito	21	175
35. Trapani Vincenzo di Martino	27	180

SEDE DI BENEVENTO

	orali	scritte
1. Cappellano Fortunato di Giacomo	25	175
2. Cioffi Umberto di Francesco	27	181
3. Ferrigno Eusebio fu Francesco	22	175
4. Fruscella Antonio di Francesco	21	175
5. Marotta Vito di Pasquale	22	175
6. Mastracchio Pietro di Francesco	21	183
7. Mauro Luigi fu Giuseppe	21	175
8. Mendillo Alfredo di Pasquale	23	180
9. Orefice Mario di Piace Iddio	24	175
10. Pacifico Matteo di Rosario	26	175
11. Petrollini Angelo di Emilio	24	181
12. Sansonè Mameli di Gaetano	21	175
13. Viglione Alfonso fu Cosimo	27	178
14. Zotti Roberto di Giobbe Vincenzo	26	190

SEDE DI BOLOGNA

	orali	scritte
1. Anzano Michele fu Francesco	21	197
2. Benni Mario di Luigi	21	186
3. Bosi Carlo fu Luigi	24	182
4. Buriani Angelo di Giuseppe	21	175
5. Caniato Agostino di Giovanni	21	175
6. De Vitis Ercole di Gilberto	21	175
7. Donati Ferruccio fu Annibale	21	182
8. Ferrari Renzo di Andrea	22	176
9. Gaggioli Goffredo di Pietro	26	188
10. Gessi Armando di Alfonso	24	186
11. Giglioli Alfonso di Tommaso	21	183
12. Greco Guido di Giuseppe	21	191
13. Landi Luciano di Giuseppe	24	207
14. Marcer Elso di Giovanni	24	175
15. Minghelli Vito di Pietro	22	191
16. Milizia Pietro di Carlo	21	191
17. Pizzati Camillo fu Enrico	24	175
18. Ruggeri Rodolfo fu Luigi	21	175
19. Sambini Mario di Luigi	27	191
20. Venturelli Andrea di Gaetano	21	187

SEDE DI BOLZANO

	orali	scritte
1. Benacchio Aldo fu Rodolfo	21	175
2. Borcimi Tito di Luigi	24	191
3. Caoduro Fidenzio di Attilio	23	178
4. de Checchi Giovanni di Giulio	24	175
5. De Dominicis Antonio di Domenico	30	175
6. Del Buono Nicola di Carmine	21	180
7. Facchini Otello di Dante	21	175
8. Ferrazzi Anelo fu Matteo	30	175
9. Fontana Giuseppe di Pietro	30	175
10. Germiniasi Remigio di Luigi	30	178
11. Martini Aldo di Beniamino	23	175
12. Piva Giovanni di Giovanni	24	176
13. Sala Cesare di Domenico	26	175
14. Scodellari Vittorio di Francesco	29	175
15. Turri Silvio di Giuseppe	24	176
16. Vesentini Bruno di Alfonso	24	175

SEDE DI BRESCIA

	Voti riportati nelle prove orali su 30	Voti riportati nelle prove scritte su 250
1. Alloisio Danilo di Ferdinando	23	188
2. Benedetti Mario di Giulio	24	178
3. Bertoni Remo di Marcello	24	185
4. Bonomelli Bruno di Silvio	23	195
5. Botti Vincenzo di Luigi	21	185
6. Botturi Serafino di Antonio	25	181
7. Colombo Antonio di Giuseppe	26	190
8. De Riù Antonio di Giuseppe	25	177
9. Doninelli Angelo di Luigi	26	189
10. Franzoni Domenico di Pietro	27	188
11. Gabusi Giovambattista fu Giov. Maria	28	175
12. Galbiati Achille di Pietro	28	195
13. Geroldi Luigi fu Carlo	28	182
14. Gnecchi Aldo fu Felice	26	197
15. Greci Francesco di Ascari Ernesto	25	192
16. Lanzi Stefano fu Giuseppe	21	178
17. Loda Luciano fu Ottorino	21	184
18. Maetzke Emilio di Roberto	30	189
19. Maraglio Carlo fu Giovanni Battista	24	186
20. Marchetto Guerrino di Emilio	26	184
21. Migliorati Emilio fu Giulio	25	185
22. Molinari Annibale di Giulio	28	184
23. Mombelloni Luigi fu Giovanni	26	186
24. Mondini Enzo fu Pietro	26	175
25. Navoni Mario di Tommaso	25	188
26. Pasquini Ottorino di Martino	25	182
27. Ragnoli Beniamino fu Andrea	25	175
28. Robecchi Mario di Natale	26	184
29. Romanini Marino fu Giovanni	25	175
30. Speziali Ezio fu Antonio	24	189
31. Staffoni Francesco di Faustino	25	180
32. Udeschini Francesco di Vincenzo	24	175
33. Vanzella Pietro fu Vittore	24	175
34. Zanola Clemente fu Luigi	25	180

SEDE DI CAGLIARI

	Voti riportati nelle prove orali su 30	Voti riportati nelle prove scritte su 250
1. Aru Francesco di Emilio	22	186
2. Fadda Giuseppe di Enrico	24	175
3. Flumene Salvatore fu Giommaria	23	175
4. Gessa Fausto di Pietro	22	175
5. Lecis Lorenzo fu Efisio	23	175
6. Mura Nicolò fu Giovanni	28	175
7. Serra Luigi di Raimondo	28	182

SEDE DI CATANZARO

	Voti riportati nelle prove orali su 30	Voti riportati nelle prove scritte su 250
1. Albi Marini Muzio fu Luigi	26	190
2. Albino Michele fu Salvatore	24	175
3. Bressi Saverio fu Raffaele	28	175
4. Capoduro Antonio di Vittore	23	175
5. Carlino Raffaele di Michele	27	186
6. Conforti Spartaco di Giuseppe	27	175
7. Crimeni Luigi di Giuseppe	28	195
8. Crupi Demetrio di Stefano	21	196
9. De Stefano Bruno fu Salvatore	23	175
10. Dima Francesco di Beniamino	25	184
11. Foresta Errico fu Ercole	21	183
12. Laugelli Raffaele di Raffaele	24	175
13. Liperoti Bruno di Giuseppe	25	186
14. Lomonaco Vincenzo fu Severino	29	175
15. Marasco Luigi di Giuseppe	29	175
16. Marchianò Domenico di Pasquale	23	183
17. Marrazzo Antonio fu Luigi	24	175
18. Minniti Vincenzo fu Michele	30	177
19. Pirillo Vincenzino di Salvatore	25	182
20. Procopio Raffaele di Domenico	23	175
21. Pulelo Ovidio di Angelo	24	180
22. Raspa Giovanni di Giuseppe	27	183
23. Ricioppo Angelo di Giorgio	21	182
24. Rizzo Francesco di Giuseppe	25	175
25. Sesti Tommaso fu Francesco	25	203
26. Simone Tommaso di Vincenzo	23	183
27. Stefano Alfredo di Giuseppe	24	184
28. Stumbo Antonio di Raffaele	25	187
29. Timpano Salvatore fu Giuseppe	25	175

SEDE DI CREMONA

	Voti riportati nelle prove orali su 30	Voti riportati nelle prove scritte su 250
1. Arisi Franco di Mario	21	178
2. Bertoni Peppino di Giulio	24	175
3. Cortellini Enrico fu Pietro	21	175
4. Flagiello Angelo fu Antonio	24	175
5. Passeri Sergio di Remo	23	175
6. Tarabini Lodovico di Riccardo	27	175

SEDE DI CUNEO

	Voti riportati nelle prove orali su 30	Voti riportati nelle prove scritte su 250
1. Aimar Domenico fu Giacomo	28	187
2. Barbero Dino di Antonio	27	189
3. Barbiero Pietro di Sebastiano	25	175
4. Bassoli Edmondo di Pietro	30	198
5. Bonino Salvatore fu Gondisalvo	24	180
6. Bosio Mario fu Natale	26	190
7. Costamagna Giorgio di Giovanni Battista	27	178
8. Dao Costantino di Costanzo	28	191
9. Daziano Giacomo fu Battista	28	175
10. Dell'Agnola Virgilio di Angelo	29	185
11. Fassi Lorenzo di Michele	23	175
12. Ferreri Giovanni di Pietro	22	183
13. Gerbino Promis Italo di Pietro	25	179
14. Guglielminetti Giovanni fu Giuseppe	30	189
15. Laini G. Evangelista di Carlo	29	187
16. Meinero Maurizio di Melchiorre	27	189
17. Paolino Natale di Bartolomeo	27	178
18. Peirano Mario di Antonio	26	175
19. Peretto Amedeo fu Giovanni	25	175
20. Pittarelli Sebastiano di Giuseppe Ferdinando	21	182
21. Rapetto Esule di Pietro	28	194
22. Rocca Battista di Bartolomeo	22	185
23. Sanino Giuseppe di Domenico	28	185
24. Senerchia Domenico di Vito	22	185
25. Serra Giovanni di Antonio	24	189
26. Toselli Giuseppe di Lorenzo	27	191

SEDE DI FIRENZE

	Voti riportati nelle prove orali su 30	Voti riportati nelle prove scritte su 250
1. Alasso Salvatore di Pasquale	24	179
2. Benvenuti Geo di Ugo	28	197
3. Bianchini Gino fu Assunto	28	191
4. Bindi Giovanni di Ferruccio	28	189
5. Bruschi Vinicio di Ottorino	27	180
6. Buyet Fosco di Luigi	27	194
7. Calcagno Francesco fu Biagio	28	191
8. Corinti Giulio di Giuseppe	29	186
9. Falciai Giovan Battista fu Giuseppe	29	185
10. Fedi Gino di Pietro	28	182
11. Francini Fulvio di Ferdinando	24	188
12. Giannelli Livio di Antonio	27	182
13. Leonini Guido fu Angelo	21	184
14. Mancioli Marino di Cesare	23	180
15. Nencini Renzo di Pietro	25	181
16. Piras Giovanni fu Enrico	22	175
17. Pepi Giovanni fu Sebastiano	23	175
18. Portolan Nicolò fu Vincenzo	30	193
19. Valdambrini Bruno di Duilio	21	188
20. Zerilli Ettore di Oreste	28	184

SEDE DI FOGGIA

	Voti riportati nelle prove orali su 30	Voti riportati nelle prove scritte su 250
1. Bilanzone Savino fu Teodoro	22	185
2. Campese Attilio di Eleuterio	22	175
3. De Matthaeis Elio di Leonardo	23	185
4. Gambatesa Raffaele di Emiliano	26	175
5. Iaiani Elio fu Giuseppe	22	175
6. Mammarella Alberto di Felice	22	175
7. Pasqua Matteo Renato di Domenico	23	175
8. Pellegrino Angelo di Nicola	28	175
9. Rosiello Vincenzo di Nicola	24	175
10. Tricarico Vittorio di Mariano	25	175
11. Vetrano Aniello di Pasquale	26	175

SEDE DI FORLI'

N.	Nome	Voti riportati nelle prove orali su 30	Voti riportati nelle prove scritte su 250
1.	Amaducci Silvano di Dino	25	183
2.	Carnevali Luigi di Pasquale	21	175
3.	Fellini Fermo di Francesco	21	175
4.	Gori Italo fu Giuseppe	27	175
5.	Mariotti Francesco Nicola di Gaudenzio	28	185
6.	Morelli Nello di Attilio	21	175
7.	Müller Manlio fu Emilio	28	175
8.	Zabberoni Renzo di Giovanni	21	175

SEDE DI GENOVA

N.	Nome	Voti riportati nelle prove orali su 30	Voti riportati nelle prove scritte su 250
1.	Castagneto Pietro di Biagio	23	181
2.	Damonte Silvio di Carmelo	26	182
3.	Galeotti Alberto di Giulio	28	175
4.	Galletti Paolo fu Carlo	29	212
5.	Garau Ettore di Peppino	21	175
6.	Gramondo Osvaldo di Giovanni	26	188
7.	Molineris Vittorio di Angela	24	182
8.	Podenzana Bonvino Francesco di Carlo	26	191
9.	Rigacci Igino di Ezio	25	177
10.	Spotorno Michelino di Bernardo	24	182
11.	Zerbo Luigi di Giovanni	21	175

SEDE DI LECCE

N.	Nome	Voti riportati nelle prove orali su 30	Voti riportati nelle prove scritte su 250
1.	D'Amico Archimede di Giuseppe	24	175
2.	Macchia Angelo di Francesco	22	175
3.	Maronna Antonio di Ruggiero	23	189
4.	Primordio Francesco di Luigi	22	179
5.	Schito Angelo di Ciro	22	175
6.	Trullo Antonio di Giovanni	27	175

SEDE DI MESSINA

N.	Nome	Voti riportati nelle prove orali su 30	Voti riportati nelle prove scritte su 250
1.	Brancatisano Antonio fu Filippo	21	181
2.	Cavasino Pietro di Salvatore	27	175
3.	Di Fede Carmelo di Giovanni	21	175
4.	Foti Pietro di Stefano	23	175
5.	Marafioti Domenico fu Francesco	24	175
6.	Reitano Antonino di Gaetano	21	181
7.	Rizzo Italo di Gaetano	24	179
8.	Russino Giovanni fu Mario	28	175

SEDE DI MILANO

N.	Nome	Voti riportati nelle prove orali su 30	Voti riportati nelle prove scritte su 250
1.	Abbamonte Francesco di Basilio	26	179
2.	Berizzi Amadio di Marco	21	185
3.	Bernardini Virgilio fu Alpino	21	182
4.	Berselli Luigi di Fiorenzo	23	175
5.	Brambilla Angelo fu Enrico	26	178
6.	Brusoni Marino di Cesare	25	197
7.	Castiglioni Enrico di Gaetano	24	175
8.	Cipella Battista Ettore fu Giuseppe	24	175
9.	Consonni Vittorio di Emilio	23	183
10.	Croci Italo di Giovanni	30	180
11.	De Massari Domenico di Adriano	23	194
12.	Donegani Leone di Baldassare	21	181
13.	Giovannini Gustavo di Antonio	22	175
14.	Granzella Martino fu Giuseppe	21	187
15.	Landreani Giuseppe di Ambrogio	22	188
16.	Laneve Pasquale di Giuseppe	26	190
17.	Mentasti Bruno fu Pietro	21	184
18.	Mingalli Danilo di Domenico	21	178
19.	Morandi Carlo Vincenzo fu Morando	26	182
20.	Pandiani Mario fu Pietro	21	175
21.	Pasquali Vladimiro di Enea	22	183
22.	Perotti Giuseppe fu Enrico	21	195
23.	Piontelli Luigi di Mario	25	194
24.	Pozzetto Cesare fu Giuseppe	23	179
25.	Rocca Burno di Bernardo	27	181
26.	Rossi Angelo fu Giuseppe	24	190
27.	Sacchi Angelo fu Giuseppe	22	188
28.	Sacchi Ferdinando fu Filippo	23	189
29.	Scevola Ruscellotti Francesco fu Gaudenzio	22	185
30.	Zambelli Ambrogio Renzo di Camillo	22	175

SEDE DI NAPOLI

N.	Nome	Voti riportati nelle prove orali su 30	Voti riportati nelle prove scritte su 250
1.	Allocca Fiore di Raffaele	27	200
2.	Attardi Giorgio fu Eduardo	22	175
3.	Basile Eugenio di Pasquale	23	183
4.	Catapano Angelo di Gerardo	21	188
5.	Cerreta Angelo di Pietrantonio	21	175
6.	Crisci Fabio di Clemente	21	175
7.	Criscuoli Mario fu Salvatore	21	175
8.	De Felice Luigi di Enrico	24	179
9.	Dovetto Enrico di Francesco	22	175
10.	Dragoni Vincenzo di Michelino	25	192
11.	Dubolino Venerando di Giuseppe	22	179
12.	Esposito Antonio di Gennaro	23	177
13.	Falanga Antonio di Pietro	22	175
14.	Ferrara Francesco di Andrea	24	182
15.	Ferrara Stefano fu Giuseppe	21	199
16.	Iuvaro Raffaele di Giuseppe	23	175
17.	Leone Alberto fu Gennaro	22	175
18.	Longo Giovan Francesco di Giuseppe	21	181
19.	Lopez Salvatore fu Teodorico	21	178
20.	Manganiello Giovanni fu Francesco	21	182
21.	Massa Acierno Silla di Vincenzo	23	197
22.	Mazza Osvaldo di Salvatore	23	182
23.	Morra Antonio di Enrico	22	175
24.	Noccra Gabriele di Cosimo	23	194
25.	Nuzzo Giovanni fu Gennaro	21	184
26.	Ottaviano Modestino fu Giuseppe	21	184
27.	Palumbo Carlo fu Alberto	22	180
28.	Pedretti Antonio di Luigi	24	175
29.	Perrucci Francesco di Salvatore	21	178
30.	Pignata Mario di Ettore	25	175
31.	Ponticiello Raffaele di Scipione	24	186
32.	Rohrssen Enrico di Limina fu Eduardo	26	188
33.	Rossi Giovanni fu Francesco	22	175
34.	Rossi Pasquale di Eduardo	21	175
35.	Salzano Antonio fu Vincenzo	21	175
36.	Saquella Salvatore di Antonio	22	175
37.	Scardaccione Samuele di Eduardo	24	186
38.	Solazzo Pietro di Antonio	21	179
39.	Taglialatela Stanislao di Giuliano	23	175
40.	Tagliercio Umberto fu Giovanni	23	175

SEDE DI PALERMO

N.	Nome	Voti riportati nelle prove orali su 30	Voti riportati nelle prove scritte su 250
1.	Angialoro Bartolomeo di Giovanni	27	190
2.	Barone Giuseppe di Domenico	24	181
3.	Borruso Giuseppe di Francesca	27	181
4.	Buzzone Giuseppe Biagio di Lorenzo	24	182
5.	Calderaro Salvatore di Salvatore	25	183
6.	Camizzi Francesco di Giuseppe	30	183
7.	Contissa Carmelo di Felice	24	185
8.	Cordova Pietro di Antonino	24	180
9.	Costanza Alfonso fu Stefano	28	184
10.	Crimi Giuseppe di Gaspare	27	175
11.	D'Aquino Santo di Giuseppe	26	181
12.	Di Cristina Francesco di Francesco	30	182
13.	Di Marco Pasquale di Angelo	24	175
14.	Farina Francesco di Andrea	25	188
15.	Ferrara Giuseppe di Rosario	24	181
16.	Fili Natale fu Benedetto	30	183
17.	Firetto Francesco fu Alfonso	21	175
18.	Fundarò Giuseppe di Gaetano	24	175
19.	Galluzzo Giuseppe di Salvatore	26	186
20.	Gebbia Pietro Nicolò di Salvatore	25	181
21.	Geraci Damaso di Gesualdo	21	175
22.	Geraci Vincenzo di Antonio	29	175
23.	Guercio Gioacchino di Rosario	27	181
24.	Jannelli Giorgio di Giuseppe	27	192
25.	Leone Giuseppe di Pietro	24	178
26.	Li Vecchi Salvatore di Salvatore	30	175
27.	Lo Bue Francesco fu Francesco	30	193
28.	Lo Castro Giacomo di Alberto	24	175
29.	Lo Duca Enrico di Giovanni	23	180
30.	Lo Presti Giuseppe di Calogero	28	179
31.	Lupo Giuseppe fu Michele	27	175
32.	Marrone Benedetto fu Luciano	28	175
33.	Medetti Mario di Medetti Rosa	26	188
34.	Messina Francesco di Filippo	26	175

	Voti riportati nelle prove orali su 30	scritto su 250
35. Messina Vittorio Emanuele di Angelo	25	180
36. Miseria Antonio di Salvatore	29	175
37. Nocito Giovanni fu Antonino	28	183
38. Novo Faro fu Salvatore	21	175
39. Passannanti Francesco di Girolamo	28	175
40. Patti Salvatore fu Francesco	26	175
41. Perricone Enrico di Giulio	25	176
42. Piombo Antonino di Giuseppe	21	178
43. Saia Giuseppe di Antonino	28	190
44. Saladino Carlo di Gaetano	24	181
45. Saladino Giovanni di Gaetano	25	175
46. Saura Nicolò fu Francesco	27	184
47. Scalone Sebastiano fu Sebastiano	28	180
48. Schillaci Onofrio di Santo	27	175
49. Silvia Leonardo di Giov. Battista	24	175
50. Soldano Calogero di Giuseppe	25	184
51. Spataro Antonino di Gaspare	26	180
52. Terranova Giacomo di Giacomo	30	181
53. Tubbiolo Giovanni di Giuseppe	27	175
54. Valenti Domenico fu Paolo	28	184
55. Zuccaro Antonino di Antonino	27	178

SEDE DI PAVIA

	orali su 30	scritto su 250
1. Baldi Agostino fu Pietro	27	186
2. Botteri Eugenio di Cirino Francesco	28	191
3. Braschi Mario di Luigi	24	187
4. Brochetta Cesare fu Carlo	30	186
5. Brusoni Felice fu Giovanni	27	187
6. Castagnola Giuseppe di Francesco	22	185
7. Corbellini Guido di Giovanni	30	191
8. Coscia Carlo fu Mario	30	184
9. Gianzini Roberto fu Oreste	28	185
10. Lavezzi Gabriele di Aldo	25	183
11. Maga Tito di Giovanni	27	181
12. Magnani Rino di Antonio	24	181
13. Miotto Assunto fu Antonio	21	190
14. Moroni Epifanio di Giuseppe	22	175
15. Noè Gaetano fu Pietro	21	185
16. Perotti Luigi di Edoardo	27	180
17. Poggi Luigi Enrico di Cesare	27	182
18. Rolleri Sergio fu Pietro	27	177
19. Sarchi Giulio di Giuseppe	27	176
20. Spallarossa Giovanni fu Francesco	30	179
21. Vignola Renato di Marco	26	185

SEDE DI PERUGIA

	orali su 30	scritto su 250
1. Beccafichi Mario di Abramo	21	183
2. Capezzali Andrea di Paolo	24	182
3. Cardoni Secondo di Ettore	23	175
4. Ciannavei Giulio Cesare fu Ruperto	21	185
5. Diomedi Ovidio di Paolo	24	192
6. Luna Francesco di Rodolfo	26	184
7. Milanesi Pietro di Bartolomeo	23	187
8. Pagnotta David fu Nicola	24	179
9. Properzi Properzio di Biagio	24	185
10. Rossi Ruggero di Nazzareno	21	190
11. Serafini Ivo di Valentino	21	175

SEDE DI PIACENZA

	orali su 30	scritto su 250
1. Baderna Michelangelo di Luigi	24	185
2. Barbieri Dante di Giuseppe	22	175
3. Bezzi Geremia di Cesare	22	179
4. Bottrighi Arturo fu Pietro	21	175
5. Dotti Romolo di Lattanzio	22	175
6. Gatti Raimondo fu Tomaso	23	180
7. Gioia Luigi fu Francesco	23	204
8. Oliveti Vincenzo di Edoardo	26	178
9. Poletti Giovanni di Secondo	22	179
10. Polledri Romolo di Carlo	21	175
11. Prevedi Dino di Stefano	24	181
12. Riccardi Nilo di Antonio	22	184
13. Spaggiari Ferruccio fu Egidio	24	183
14. Uccelli Enrico di Andrea	21	175

SEDE DI PISA

	Voti riportati nelle prove orali su 30	scritto su 250
1. Barsanti Serafino di Sante	26	191
2. Bonatti Domenico di Luigi	27	175
3. Carradini Domenico fu Eliodoro	24	183
4. De Angeli Battista di Matteo	24	185
5. Di Francesco Rodolfo di Bonifacio	28	195
6. Gabrielli Luigi di Eugenio	28	185
7. Giambastiani Brunero di Gusmano	23	187
8. Lavagnini Ernesto fu Lorenzo	30	179
9. Lucacchini Mario fu Dante	21	182
10. Manfredi Giovanni di Ernesto	28	192
11. Martinelli Reno di Guglielmo	29	182
12. Masoni Varo di Egisto	26	185
13. Massei Luigi fu Domenico	27	178
14. Novelli Alfredo di Vasco	27	189
15. Paiotti Dante di Giulio	27	178
16. Poli Mario di Alfredo	28	178
17. Puccetti Fulvio di Polifemo	24	191
18. Terzoli Renato fu Giovanni	29	190
19. Trezzi Mario fu Carlo	26	185
20. Vadanelli Torino fu Antonio	27	175

SEDE DI POTENZA

	orali su 30	scritto su 250
1. Alemi Silvio di Dionigi	26	182
2. Bochicchio Emanuele di Francesco	21	175
3. Chieppa Giuseppe di Michele	21	180
4. D'Alessandro Mario di Michele	27	182
5. D'Amico Corrado di Giuseppe	21	175
6. de Cristofaro Mario fu Rocco	22	187
7. Di Giovanni Gaetano di Vincenzo	25	184
8. Marino Ferdinando fu Vincenzo	29	188
9. Mele Carlo di Francesco	24	175
10. Montanari Donato di Luigi	21	175
11. Perrone Giuseppe di Benedetto	24	179
12. Rizzi Nicola di Gerardo	25	183
13. Russo Tommaso di Pietro	23	183
14. Savino Francesco di Giuseppe	26	175
15. Soccorsi Attilio di Silvio	26	180
16. Stoppello Francesco di Nicola	24	188
17. Vertone Decio fu Teodosio	26	200
18. Zaccara Giuseppe di Giuseppe	22	175

SEDE DI ROMA

	orali su 30	scritto su 250
1. Accetta Giovanni di Sebastiano	25	180
2. Aleandri Cristoforo fu Giovanni	25	175
3. Amicone Manfredo di Angelomaria	21	175
4. Cipriani Fabio fu Vittorio	24	175
5. Eremita Gennaro fu Alfonso	24	175
6. Falciani Ermanno di Augusto	27	183
7. Gatti Delfino di Giacomo	21	175
8. Gentili Enzo fu Gentile	21	178
9. Giovannozzi Bernardino fu Tommaso	23	189
10. Manferoce Amelio di Tommaso	25	175
11. Micarelli Luigi di Alessandro	22	188
12. Pecora Francesco di Paolo	21	175
13. Ricci Giuseppe di Michele	26	175
14. Storelli Angelo di Secondo	21	175
15. Susanna Riccardo di Giuseppe	24	175
16. Taurchini Aldo di Raffaele	21	175

SEDE DI SALERNO

	orali su 30	scritto su 250
1. Alfano Gerardo fu Giovanni	22	175
2. Battipaglia Luigi fu Aniello	22	185
3. Candela Giuseppe fu Matteo	21	175
4. Cimato Carlo Alberto fu Giovanni	26	178
5. D'Angola Antonio di Luigi	21	181
6. De Albentiis Antonio fu Augusto	24	180
7. De Filippis Federico di Federico	26	189
8. De Marco Pasquale fu Giuseppe	23	175
9. De Marino Vincenzo fu Pasquale	24	188
10. Di Benedetto Francesco di Antonio	29	189
11. De Nicola Luigi di Amato	25	178
12. Fusco Vittorio fu Nicola	22	184
13. Giuliano Alfredo di Nicola Luigi	23	175
14. Gregorio Giuseppe fu Giuseppe	21	179
15. Guarino Goffredo di Francesco	23	181

	Voti riportati nelle prove orali su 30	scritte su 250
16. Incatasciato Nicolò di Giovanni	21	179
17. Landi Gennaro di Costabile	24	182
18. Liotti Silvio di Cataldo	21	179
19. Mattia Giuseppe fu Giuseppe	21	175
20. Napoli Domenico di Raffaele	21	191
21. Onorato-Antonio di Vincenzo	22	191
22. Prestifilippo Michele di Giulio	24	182
23. Rinaldi Michele di Luigi	26	179
24. Rinaldi Vincenzo di Giuseppe	21	175
25. Romaldo Arturo di Andrea	27	175
26. Santopietro Giovanni Battista di Luigi	21	175
27. Suppa Domenico fu Domenico	26	182
28. Trezza Giuseppe fu Samuele	24	185
29. Troisi Enrico di Francesco	22	180
30. Vece Michele di Donato	25	180
31. Volpe Fernando di Francescopaolo	24	195

SEDE DI TORINO

	orali su 30	scritte su 250
1. Andreis Antonio di Ettore	21	179
2. Barberis Italo fu Carlo	23	180
3. Battuello Sebastiano fu Pietro	27	186
4. Borio Rodolfo di Giovanni	22	188
5. Bronzino Alessandro di Vincenzo	25	192
6. Brunet Maggiorino di Pietro Carlo	27	189
7. Brunetti Domenico fu Giuseppe	25	175
8. Brunod Enrico di Francesco	25	180
9. Cabbia Amelio fu Pietro	25	187
10. Cappelletto Pierangelo fu Emilio	25	178
11. Carlevero Emilio fu Costanzo	28	182
12. Casale Ugo fu Giulio	25	175
13. Christillin Luigi fu Luigi	22	178
14. Di Bassecourt Gilberto fu Alberto	25	183
15. Faletti Luigi di Giuseppe	21	191
16. Ferreri Guido fu Lorenzo	29	198
17. Chiggia Michele di Francesco	28	183
18. Ghione Augusto di Secondo	23	175
19. Ghione Michelangelo di Giovanni	26	175
20. Ghirardi Pietro di Fortunato	21	175
21. Giaccone Giov. Battista fu Pietro	21	180
22. Giachino Giacomo di Giacomo	21	175
23. Lavarino Giovanni fu Pier Atanasio	25	184
24. Leone Giovanni di Agostino	25	175
25. Lossa Aldo di Paolo	29	186
26. Martin Maurizio di Luigi	23	179
27. Mattioda Ettore di Giuseppe	21	183
28. Olivero Edoardo fu Carlo	22	178
29. Orso Renato di Pietro	22	182
30. Pavesio Valentino fu Giovanni	23	182
31. Petrina Paolo di Antonino	21	175
32. Pia Giuseppe di Secondo	30	197
33. Pollastro Agostino di Antonio	29	186
34. Riggio Salvatore di Vito	25	183
35. Roggero Leopoldo di Pietro	27	184
36. Romagnani Vittorio di Giuseppe	24	175
37. Stroppiana Mario di Severino	24	175
38. Tarella Domenico di Giovanni	21	175
39. Teppati Giovanni fu Luigi	24	179
40. Torrioni Eusebio di Giuseppe	21	178
41. Vercelli Bartolomeo fu Luigi	25	182
42. Viglongo Vico di Andrea	22	175
43. Zanoli William di Giacomo	25	184
44. Zucca Rinaldo di Domenico	26	175

SEDE DI TRENTO

	orali su 30	scritte su 250
1. Beltrami Arturo di Francesco	27	180
2. Bernardi Remo di Giuseppe	23	175
3. Boccagni Mario fu Luigi	25	180
4. Bonollo Ennio di Valentiniano	22	175
5. Carlin Antonio di Attilio	25	175
6. Dal Santo Giuseppe di Antonio	23	179
7. Fait Gino fu Guido	21	175
8. Gretter Attilio di Pietro	24	179
9. Libardoni Adriano di Paolo	25	175
10. Lorenzoni Luigi fu Giovanni	21	175
11. Tommasini Luigi fu Eduino	26	187
12. Trettel Tullio fu Michele	21	184
13. Vivaldelli Luigi di Giuseppe	24	184
14. Zocchi Domenico di Cesare	25	175

SEDE DI TRIESTE

	Voti riportati nelle prove orali su 30	scritte su 250
1. Di Giorgio Marcello di Giacomo	30	184
2. Ferencich Enrico fu Liberato	25	182
3. Griselli Ottone di Francesco	22	182
4. Lechiancole Pasquale di Nicola	25	175
5. Lucano Giuseppe fu Giuseppe	26	184

SEDE DI UDINE

	orali su 30	scritte su 250
1. Durli Tancredi Ausilio di Pietro	25	178
2. Miani Silvano di Vincenzo	22	179
3. Picco Mirco di Isidoro	28	178
4. Scuccato Daniele fu Giovanni	23	175
5. Torresini Franco di Marco	27	175
6. Tronchi Fabio fu Elia	28	185

SEDE DI VENEZIA

	orali su 30	scritte su 250
1. Amistani Elio fu Eugenio	26	180
2. Battiston Francesco di Bortolo	27	183
3. Bellenzin Ferdinando di Giuseppe	25	191
4. Biral Guido di Luigi	28	178
5. Bologna Diego di Napoleone	22	178
6. Bonato Mario di Ermenegildo	25	175
7. Bonini Lino fu Amedeo	27	175
8. Calcagnotto Aldo di Pietro	22	183
9. Capodilupo Pietro di Pasquale Antonio	24	180
10. Cappellato Ottone di Pietro	26	175
11. Carniello Ciro di Giacomo	27	194
12. Colasanti Antonio di Angelo	28	197
13. Dal Molin Severino fu Severo	22	179
14. De Biaggi Ugo di Ernesto	26	206
15. Dell'Antonia Giovanni Primo di Sebastiano Domenico	28	185
16. Delchin Mario di Giovanni	30	179
17. Del Tredici Luigi fu Giuseppe	30	175
18. Di Dio Antonio fu Stefano	24	179
19. Di Domizio Mario fu Michelangelo	22	175
20. Dotto Alessandro di Giov. Batta	23	186
21. Fantilli Domenico fu Amadio	24	184
22. Filiputti Giuseppe di Giovanni	23	180
23. Fracca Domenico fu Perfetto	23	183
24. Franzolin Candido fu Ernesto	27	181
25. Galvan Giuseppe di Ferdinando	24	175
26. Gava Umberto di Pacifico	29	183
27. Gianesin Pietro fu Marino	23	182
28. Giopp Alberto di Giuseppe	27	180
29. Grassi Deuglesse Nello di Gino	27	175
30. Guazzieri Marco di Serafino	27	196
31. Lazzarotto Francesco di Giovanni	23	175
32. Lusian Remo di Adolfo	27	182
33. Marano Venerando fu Salvatore	22	175
34. Marchette Antonio di Bernardo	27	180
35. Mazzucato Saturno di Benvenuto	24	178
36. Miolo Ferdinando di Francesco	30	185
37. Modolo Ernesto fu Giacomo	27	181
38. Nardini Giovanni di Giovanni	24	189
39. Narduzzo Ettore fu Ettore	22	175
40. Norbiato Bruno fu Atanasio	26	175
41. Paladini Gino di Ivan	25	175
42. Pinton Onorio fu Emilio	24	181
43. Russo Salvatore di Sebastiano	24	175
44. Ruzza Vincenzo di Giacomo	26	175
45. Sandonà Mario di Pietro	27	186
46. Scola Erminio di Sebastiano	28	189
47. Tonolo Umberto fu Luigi	30	175
48. Turio Fernando di Attilio	29	184
49. Turrin Emilio fu Antonio	27	178
50. Vendrame Nino di Antonio	27	175
51. Venier Luigi di Giuseppe	30	182
52. Zanchi Pietro di Lorenzo	28	178

SEDE DI VERCELLI

	orali su 30	scritte su 250
1. Albertini Armando di Alfonso	24	186
2. Bazzano Felice di Giovanni	26	178
3. Comoglio Eraldo di Giuseppe	21	175
4. De Angelis Vincenzo fu Enrico	27	179

	Voti riportati nelle prov orali su 30	scritte su 250
	—	—
5. Gallina Iginio di Ambrogio	21	175
6. Gianotti Pietro fu Vittorio	24	182
7. Greppi Cesare Celestino di Giuseppe	22	175
8. Limone Giuseppe di Ilario	22	183
9. Lupo Paolo fu Carlo	27	182
10. Minoggi Giovanni di Angelo	24	183
11. Nazario Riccardo fu Lorenzo	28	179
12. Toniolo Attilio fu Giovanni	22	175
SEDE DI VERONA		
1. Adami Giuseppe fu Giuseppe	21	178
2. Barini Lorenzo di Giuseppe	21	175
3. Bignotto Arturo di Giovanni	26	184
4. Buratto Teobaldo di Beniamino	29	175
5. Cavalli Lorenzo di Carlo	27	178
6. Chiccoli Primo fu Rocco	24	189
7. Dal Dosso Lino di Angelo	30	186
8. Limone Giuseppe di Ilario	28	186
9. Fraizzoli Romolo di Guido	27	175
10. Frison Tullio fu Tullio	25	175
11. Gagliardo Adriano di Carlo	27	182
12. Maddalena Mario di Lorenzo	21	178
13. Marangoni Francesco di Almerico	26	180
14. Melatti Romano di Germano	28	186
15. Nodari Vittorio di Gio Batta	29	179
16. Perdonà Gaetano di Alfonso	25	178
17. Polati Guerrino di Pietro	25	175
18. Ravarotto Severino di Vittorio	24	175
19. Riccadonna Guido di Amelia	23	175
20. Rizzolo Fausto fu Attilio	21	186
21. Squaranti Antonio di Luigi	24	182
22. Toffolon Cecilio fu Sante	26	188
23. Turetta Antonio di Domenico	27	184
24. Vangelisti Giovanni di Antonio	23	175

(1764)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea in medicina e chirurgia

Il dott. Castaldo Vincenzo di Michele e di Leo Ester Maria, nato in Acerra il 13 novembre 1917, ha dichiarato di aver smarrito in treno, sul tratto Caserta-Santa Maria C. V. il giorno 12 marzo 1940-XVIII il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la Regia università di Napoli il 22 novembre 1939.

Se ne dà notizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(1818)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario straordinario del Consorzio dei bacini montani di Marano sul Panaro

Con decreto dell'Eccellenza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 7 maggio 1940-XVIII, n. 3152, il comm. prof. Lorenzo Gori Montanelli è stato nominato commissario straordinario del Consorzio dei bacini montani di Marano sul Panaro, in sostituzione del precedente commissario cav. Luigi Toschi.

(1816)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la strada interpoderale «dello Sprofondato» in comune di Panicale (Perugia).

Con Regio decreto in data 4 marzo 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile successivo, al registro 8, foglio 98, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per la strada interpoderale detta «dello Sprofondato», in territorio del comune di Panicale (Perugia).

(1819)

Approvazione dell'elenco e della relativa planimetria dei terreni da sistemare nel bacino montano dei torrenti Sambuchella e S. Biagio in provincia di Perugia.

Con decreto 3 maggio 1940-XVIII, n. 2124, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dei torrenti Sambuchella e S. Biagio, subaffluenti del fiume Metauro, nel comune di Pietralunga (Perugia), compilati dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Perugia, in data 24 giugno 1938-XVI.

(1817)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel comprensorio di bonifica di S. Michele al Tagliamento in provincia di Udine.

Con decreto Ministeriale 7 maggio 1940-XVIII, n. 1764, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di rimboschimento nel comprensorio di bonifica di S. Michele al Tagliamento nella provincia di Udine, compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Udine in data 1° febbraio 1939-XVII.

Per i motivi e nei limiti indicati nel decreto stesso è accolto parzialmente il ricorso presentato dalla ditta «S.A.PI.DE.».

(1820)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 maggio 1940-XVIII - N. 106

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
	—	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	62,25
Francia (Franco)	—	35,95
Svizzera (Franco)	445,43	444 —
Argentina (Peso carta)	—	4,46
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	16,04
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	63,84
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,40
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6159
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,71
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	70,05
Id. 3,50 % (1902)	68,375
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	89,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	64,975
Id. Id. 5 % (1936)	90,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,875
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,30
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,075
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,075
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,10

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Sessa Aurunca

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 25 ottobre 1939-XVII, per il conferimento del posto di segretario capo di seconda classe (grado 4°), vacante nel comune di Sessa Aurunca;
Visto il decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1940-XVIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) del comune di Sessa Aurunca, nell'ordine appresso indicato:

1) Imondi Romeo . . . . con punti 112/150
2) Zito dott. Ludovico . . . . . . » » 107/150
3) Vivalda dott. Alessandro, ferito di guerra, croce al merito di guerra . . . . » » 106/150
4) Trevisani Germano, ex combattente, inscritto al P.N.F. dal 20 agosto 1922 . . » » 106/150
5) Cirafici Giuseppe, ex combattente . . » » 106/150
6) Castronuovo dott. Giovanni, coniugato con 4 figli . . . . » » 106/150
7) Pagani dott. Enrico, coniugato con 4 figli » » 106/150
8) Mazzoni dott. Francesco . . . . . » » 105/150
9) Ferrari dott. Gino . . . . . . » » 104/150
10) Coletta Adolfo, ex combattente . . . » » 103/150
11) Napolino dott. Francesco. . . . . » » 103/150
12) Conte Luigi, invalido di guerra . . . » » 102/150
13) Tombari Giuseppe, croce merito di guerra, inscritto P.N.F. 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma . . . . » » 102/150
14) Bitelli Camillo, croce al merito di guerra . » » 102/150
15) Merolli Rocco Antonio, inscritto P.N.F. 11 ottobre 1922 . . . . » » 102/150
16) Cavallaro Giovanni, invalido di guerra, croce al merito di guerra . . . . » » 101/150
17) Viverit Domenico, inscritto al P.N.F. 1° gennaio 1920, brevetto Marcia su Roma . » » 101/150
18) Straticò Raffaele . . . . » » 101/150
19) Visconti Lorenzo, ex combattente, croce al merito di guerra . . . . . . » » 100/150
20) La Gamba dott. Giuseppe, ex combattente » » 100/150
21) Montagna avv. Antonino . . . . . » » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 26 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1821)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico ispettore per le scuole elementari di Venezia.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3, 71 e 81 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il precedente decreto in data 13 gennaio 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 25 del successivo giorno 31 gennaio e concernente la nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico ispettore delle scuole elementari del comune di Venezia;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Quarelli di Lesegno Emanuele, perchè impedito per motivi di salute;

Decreta:

L'ispettore provinciale dott. Paulovic Ernesto è nominato presidente della Commissione giudicatrice suddetta in sostituzione del dott. Quarelli di Lesegno Emanuele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 3 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1822)

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria del concorso al posto di assistente della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di assistente, vacante nel reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ascoli Piceno;
Considerato che dai detti verbali risulta che la dott.ssa Consorti Anna ha superato tutti gli esami riportando le seguenti classifiche: votazione dei titoli 3, media delle prove pratiche 40, prova scritta 30, prova orale 40, totale 113, per cui è stata, dalla predetta Commissione, giudicata idonea a ricoprire il posto per il quale ha concorso;
Considerato che l'altro concorrente dott. Borromei Alessandro non si è presentato all'esame rinunciando al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La dott.ssa Consorti Anna di Enrico viene dichiarata vincitrice del concorso per il posto di assistente della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ascoli Piceno.

Il preside della provincia di Ascoli Piceno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 10 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: ONNIS DELICATI

(1630)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.